

# COMUNE DI PERUGIA



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE DELLE  
MODALITA' PER LA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA  
SOMMA INCENTIVANTE DI CUI AGLI ARTICOLI 92 E 93 DEL D.LGS.  
12 APRILE 2006 n. 163, come modificato dal D.L 24.6.2014 n. 90 convertito  
con Legge n. 114 del 11 agosto 2014  
**(Validità dal 19.8.2014 al 18.4.2016)**

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1.1 – Oggetto e definizioni

Art. 1.2 – Il fondo per la progettazione e l'innovazione

Art. 1.3 – Determinazione degli incentivi

## **CAPO II – DEFINIZIONE DEL FONDO E RIPARTIZIONE**

Art. 2.1 – Modalità di incarico e destinazione del fondo.

Art. 2.2 – Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti

Art. 2.3 – Particolari modalità di realizzazione delle opere

Art. 2.4 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

Art. 2.5 - Liquidazione degli incentivi

Art. 2.6 – Accertamento delle prestazioni e riduzione delle risorse finanziarie

## **CAPO III – NORME FINALI**

Art. 3.1 – Applicazione del regolamento

Art. 3.2 – Entrata in vigore del regolamento

## **TABELLE**

Tabella A1

Tabella A2

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1.1 – Oggetto e definizioni**

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, della quota destinata all'incentivazione del personale.
2. Il presente regolamento è adottato a seguito del contratto decentrato integrativo, in materia di utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, sottoscritto in data 28.11.2014 (Delibera G.C. 419 del 25.11.2014).
3. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
  - a) per "Codice", il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) per "D.P.R. 207/2010", il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
  - c) per "fondo", il fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater del Codice;
  - d) per "Dirigente competente", il soggetto che esercita i poteri di cui all'articolo 107 del TUEL;
  - e) per "RdP", il Responsabile del procedimento, di cui all'articolo 10 del Codice;
  - f) per "DPP", il documento preliminare alla progettazione, di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice e articolo 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 207/2010.
4. Per "progetto di lavoro o opera pubblica" si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del codice, descritto all'articolo 3 dello stesso codice; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 93 del codice, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 93, ivi comprese le attività inerenti il project financing di cui agli artt. 152 e seguenti del codice, limitatamente alle attività del responsabile del procedimento e suoi collaboratori tecnici e amministrativi per le attività di supporto di cui alle tabelle A1 e A2 allegate al presente regolamento.
5. Per "lavori" si intendono tutti quelli che rientrino nell'ambito oggettivo del codice ad esclusione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
6. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132 del codice, limitatamente al loro importo, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione e comunque non derivanti da errori od omissioni del gruppo di progettazione.
7. Per "importo a base di gara" su cui calcolare l'incentivo di che trattasi, si intende l'importo dei lavori comprensivo dei costi per la sicurezza e di quant'altro previsto, nel rispetto dei criteri del D.P.R. n. 207/2010, il tutto al netto dell'IVA.

### **Art. 1.2 – Il fondo per la progettazione e l'innovazione**

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), per ogni opera o lavoro, con esclusione degli interventi di manutenzione. Per la classificazione delle opere e lavori si fa riferimento all'articolo 3, del D.P.R. 207/2010.

### **Art. 1.3 – Determinazione degli incentivi**

1. L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:
  - a) parametro di entità (PE), compreso tra 1 e 0,80, secondo i seguenti scaglioni:

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
0,00	500.000,00	1,00
500.000,01	1.500.000,00	0,95
1.500.000,01	3.000.000,00	0,90
3.000.000,01	5.000.000,00	0,85
Superiore a	5.000.000,00	0,80

b) parametro di complessità (PC), compreso tra 1,25 e 0,90, secondo i seguenti livelli:

Descrizione complessità	PC
Opere o lavori che contengono più di 3 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del D.P.R. 207/2010	1,25
Opere o lavori che contengono da 2 a 3 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del D.P.R. 207/2010	1,10
Opere e lavori non compresi in altri casi della presente tabella	1,00
Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. 163/2006, sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del D.P.R. 207/2010	0,90

Il parametro della complessità è determinato dal RdP in accordo con il Dirigente competente.

2. Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:

$$2\% * PE * PC = \% \text{ da applicare}$$

3. La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%.
4. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. Nel caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti in corso d'opera derivanti da errori di progettazione non comportano aumento della quota di fondo, fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 2, comma 6, lettera f).
5. Ai fini della determinazione degli incentivi sono comprese anche le prestazioni parziali o totali dei progetti inseriti nell'elenco annuale delle opere pubbliche realizzati all'interno dell'Amministrazione che non hanno avuto successiva attuazione, purché l'abbandono del progetto non sia derivato da errori od omissioni del gruppo di progettazione come definiti dall'art. 132, comma 6 del codice.

## **CAPO II – DEFINIZIONE DEL FONDO E RIPARTIZIONE**

### **Art. 2.1 – Modalità di incarico e destinazione del fondo.**

1. Gli incarichi alla struttura interna all'Ente sono conferiti con provvedimento del Dirigente di Unità Operativa/Area/Struttura sentito il Responsabile del procedimento secondo il criterio della competenza e professionalità richieste per lo specifico progetto, e ove possibile, secondo criteri di rotazione.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il Responsabile del procedimento, se non già diversamente individuato, il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale e relativi collaboratori, indicandone i relativi compiti. Il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 90 del codice.
3. Il fondo viene destinato nel seguente modo:
  - a) l'80% è ripartito tra il RdP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione; sono esclusi dal riparto i soggetti con qualifica dirigenziale;
  - b) il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Per il periodo di validità del presente regolamento tale fondo è destinato all'acquisto di strumentazione e tecnologie funzionali al progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture e la relativa formazione del personale.
4. Gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80%, di cui al comma 3, lettera a).

### **Art. 2.2 – Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti**

1. La quota dell'incentivo relativa alle prestazioni è ripartita come segue, nel rispetto della determinazione degli

incentivi stabilita all'art. 1.3 del presente regolamento e sulla base delle tabelle A1 e A2 allegate al presente regolamento:

- a) il 10% al RdP e suoi collaboratori tecnici e amministrativi per lo svolgimento delle attività di supporto, ivi compresi i tecnici incaricati delle verifiche progettuali;
  - b) l'80% al gruppo dei tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori compresi gli altri componenti dell'ufficio di direzione lavori di cui all'art.147 del D.P.R. 207/2010, del coordinatore per la sicurezza (le relative funzioni sono svolte dal Direttore dei lavori o dal Direttore operativo, ex art. 151 D.P.R. n. 207/2010), del collaudatore/i tecnico amministrativi e statici;
  - c) il 10% ai collaboratori tecnici e giuridico/amministrativi degli incaricati della redazione del progetto (ivi compresi i redattori dei piani particellari di espropri, delle relative stime, dei frazionamenti e dei procedimenti urbanistici), ai collaboratori tecnici e giuridico/amministrativi del direttore dei lavori e degli altri componenti dell'ufficio direzione dei lavori.
2. La ripartizione dell'incentivo per le prestazioni parziali è determinata dal Dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, nel rispetto delle percentuali di cui al comma 1 e con riferimento alle ripartizioni previste dalle tabelle A1 e A2 allegate al presente Regolamento.
  3. Le percentuali delle varie fasi, comprese tra un minimo e un massimo, di cui alle citate tabelle A1 e A2, sono definite dal Dirigente competente, sentito anche il RdP, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere e della complessità delle opere.
  4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non siano necessarie tutte le figure riportate nelle suddette tabelle, il Dirigente competente ridistribuisce le percentuali.
  5. La quota della somma spettante al responsabile del procedimento e suoi collaboratori ai sensi del comma 1, lettera a) è dovuta comunque anche nel caso in cui gli incarichi siano affidati, in tutto o in parte, a professionisti esterni.
  6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie. Nello specifico caso in cui siano affidate all'esterno parti di progettazione o di direzione lavori, le somme, proporzionalmente corrispondenti alla parte di progettazione o direzione affidata all'esterno, costituiscono anch'esse economie.

### **Art. 2.3 – Particolari modalità di realizzazione delle opere**

1. Nel caso di project financing, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, vengono riconosciute le quote di incentivo di cui all'articolo 2.2, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote di incentivo relative alle attività esternalizzate costituiscono economia.
- 2.

### **Art. 2.4 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti**

1. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Amministrazioni che assumono incarichi conferiti dal Comune di Perugia. Qualora personale comunale assuma incarichi presso altri Enti gli incentivi sono a carico dell'Ente beneficiario della prestazione sulla base della disciplina ivi applicata.

### **Art. 2.5 – Liquidazione degli incentivi**

1. Gli importi relativi alle prestazioni per la progettazione ed esecuzione di opere o lavori pubblici sono liquidati, nel rispetto di quanto segue:
  - a) successivamente all'approvazione del progetto esecutivo o del progetto definitivo nel caso in cui questo sia esaustivo della fase di progettazione, fatta eccezione per quanto riportato all'art. 1.3, comma 6, nei quali casi verranno liquidati entro i 60 giorni successivi all'adozione del provvedimento con il quale viene disposto l'abbandono del progetto;
  - b) per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).
    - per le attività inerenti il project financing;
    - per il 50% all'indizione della gara prevista dall'art. 37 quater della L. n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
    - per il 30% a seguito della sottoscrizione del contratto di project financing;
    - per il 20% all'esito del positivo collaudo dell'opera realizzata.
2. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente certificate (emissione di stati di avanzamento lavori).
3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente certificate,

quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

4. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, il pagamento dell'incentivo è, comunque, subordinato alla disponibilità di cassa dell'Ente.
5. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite di cui sopra non viene erogata e costituisce economia.
6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

#### **Art. 2.6 – Accertamento delle prestazioni e riduzione delle risorse finanziarie**

1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti è necessario l'accertamento positivo, da parte del Dirigente competente, sentito il RdP, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento non è positivo nel caso in cui le attività siano state svolte con ritardi imputabili ai dipendenti o incremento dei costi rispetto al quadro economico approvato, di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010, depurato del ribasso d'asta offerto.
4. Nel caso di cui al punto 3 l'incentivo è decurtato delle seguenti percentuali:
  - a. per ritardi accertati dal RdP, fino al 20% dei tempi assegnati o per incrementi di costi rientranti nel ribasso d'asta, imputabili ai dipendenti, la riduzione è pari al 10% dell'importo dell'incentivo spettante al singolo dipendente a cui è imputato il ritardo;
  - b. per ritardi accertati dal RdP, superiori al 20% e fino al 40% dei tempi assegnati o per incrementi di costi fino al 20% dell'importo del quadro economico, imputabili ai dipendenti, la riduzione è pari al 20% dell'importo dell'incentivo spettante al singolo dipendente a cui è imputato il ritardo;
  - c. per ritardi accertati dal RdP, superiori al 40% e fino al 60% dei tempi assegnati o per incrementi di costi fino al 30% dell'importo del quadro economico, imputabili ai dipendenti, la riduzione è pari al 30% dell'importo dell'incentivo spettante al singolo dipendente a cui è imputato il ritardo;
  - d. per ritardi accertati dal RdP, superiori al 60% e fino al 80% dei tempi assegnati o per incrementi di costi fino al 40% dell'importo del quadro economico, imputabili ai dipendenti, la riduzione è pari al 40% dell'importo dell'incentivo spettante al singolo dipendente a cui è imputato il ritardo;
  - e. per ritardi accertati dal RdP, superiori al 80% e fino al 100% dei tempi assegnati o per incrementi di costi fino al 50% dell'importo del quadro economico, imputabili ai dipendenti, la riduzione è pari al 50% dell'importo dell'incentivo spettante al singolo dipendente a cui è imputato il ritardo;
  - f. nel caso di errori di progettazione di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) D.P.R. 207/2010 l'incentivo non viene erogato.
5. Le varianti che comportano un eventuale incremento dei tempi e dei costi redatte ai sensi dell'art. 132, comma 1 lettere a), b), c), d) e e-bis) del D.P.R. 207/2010 non determinano le riduzioni di cui al presente articolo.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il Dirigente competente contesta, per iscritto, i ritardi o incrementi dei costi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

### **CAPO III – NORME FINALI**

#### **Art. 3.1 – Applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 19.8.2014 (data di entrata in vigore della L. 114/2014) e fino al 18.4.2016 (data antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016)
2. Qualora entro il 19.8.2014 sia stata conclusa la fase di progettazione con l'approvazione del livello progettuale (che consente l'avvio della procedura di ricerca del contraente) si applica la disciplina previgente fermo restando il divieto per il personale dirigenziale di percepire somme incentivanti per le attività svolte a partire dal 25.6.2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014)
3. Qualora entro il 19.8.2014 sia conclusa ovvero sia in corso la fase esecutiva (in tale caso il discrimine è rilevabile dalla data del verbale di consegna dei lavori) si applica la disciplina previgente fermo restando il

divieto per il personale dirigenziale di percepire somme incentivanti per le attività svolte a partire dal 25.6.2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014)

4. Qualora entro il 19.8.2014 sia conclusa la fase progettuale, ma non sia stata avviata la fase di esecuzione si procederà alla liquidazione della fase progettuale come al punto 2., mentre per la somma incentivante afferente all'esecuzione si procederà ai sensi del presente regolamento.

### **Art. 3.2 – Entrata in vigore del regolamento**

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

## TABELLA A1 (Opere a cui si applica il Titolo IV del D.Lgs. 81/08)

### RIPARTIZIONE DEL FONDO (articolo 2.2)

SOGGETTI A CUI E' DESTINATO L'INCENTIVO	Prestazioni parziali %								TOTALE delle prestazioni
	Progettazione					Esecuzione			
	Preliminare	Definitivo	Esecutivo	Sicurezza in fase di progettazione	Verifica	Sicurezza in fase di esecuzione	Direzione lavori e contabilità	Collaudo	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile del procedimento e suoi collaboratori tecnici e giuridico/amministrativi per le attività di supporto, ivi compresi i tecnici incaricati delle verifiche progettuali;</li> </ul>	0,5	0,5-4	1-4	-	0,5-4	0,5	0,5-3	0,5	<b>10</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnici progettisti incaricati della redazione del progetto;</li> <li>• Coordinatore per la sicurezza (le relative funzioni sono svolte dal Direttore dei lavori o dal Direttore operativo, ex art. 151 D.P.R. n. 207/2010);</li> <li>• Direttore dei lavori e gli altri componenti dell'ufficio di direzione dei lavori di cui all'art. 147 del D.P.R. 207/2010;</li> <li>• Collaudatore/i</li> </ul>	6-12	15-23	10-17	3-7	-	7-12	18-30	3-6	<b>80</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collaboratori tecnici e giuridico/amministrativi degli incaricati della redazione del progetto (ivi compresi i redattori dei piani particellari di espropri, delle relative stime, dei frazionamenti e dei procedimenti urbanistici);</li> <li>• Collaboratori tecnici e giuridico/amministrativi del direttore dei lavori e degli altri componenti dell'ufficio direzione dei lavori;</li> </ul>	0,5	2-4,5	2-4	-	-	-	1-3,5	-	<b>10</b>
<b>TOTALE delle prestazioni</b>	<b>7-13</b>	<b>17,5-31,5</b>	<b>13,5-25,5</b>	<b>3-7</b>	<b>0,5-4</b>	<b>7,5-12,5</b>	<b>19,5-36,5</b>	<b>3,5-6,5</b>	<b>100</b>
Fasi di liquidazione	A					B			

**Note esplicative:**

- *Il coefficiente percentuale risultante deve essere moltiplicato per l'aliquota corrispondente all'importo dei lavori di cui all'art.1.3, comma 2;*
- *Nel caso di progettazione definitiva e/o esecutiva che consenta l'avvio della procedura di ricerca del contraente le percentuali attribuibili sono tutte quelle afferenti tutti i livelli di progettazione;*
- *Nel caso di varianti, perizie ecc. di cui all'art. 132, comma 1 lett. da a) a d), D.Lgs. 163/06 si fa riferimento alla tabella di cui sopra, calcolando il nuovo incentivo sull'importo riprogettato e/o variato;*
- *Nel caso non sia presente il collaudatore tecnico amministrativo, le rispettive quote vanno sommate alla direzione lavori, in quanto essa stessa rilascia il relativo certificato di regolare esecuzione;*
- *Nel caso sia presente il collaudo strutturale, la relativa quota è da ricavarsi all'interno della quota spettante al collaudatore tecnico amministrativo, e nella quale incide per il 30%;*
- *Le fasi temporali di liquidazione A e B sono quelle individuate all'art. 2.5, comma 1, lett. a) e b)*

**TABELLA A2 (Opere a cui non si applica il Titolo IV del D.Lgs. 81/08)**

RIPARTIZIONE DEL FONDO (articolo 2.2)

SOGGETTI A CUI E' DESTINATO L'INCENTIVO	FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA	Prestazioni parziali %					TOTALE delle prestazioni	
		Progettazione				Esecuzione		
		Preliminare	Definitivo	Esecutivo	Verifica	Direzione lavori e contabilità		Collaudo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Responsabile del procedimento e suoi collaboratori tecnici e giuridico/amministrativi per le attività di supporto ivi compresi i tecnici incaricati delle verifiche progettuali;</li> </ul>		0,5	0,5-4	1-4	0,5-4	0,5-3	0,5	<b>10</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tecnici progettisti incaricati della redazione del progetto;</li> <li>Coordinatore per la sicurezza (le relative funzioni sono svolte dal Direttore dei lavori o dal Direttore operativo, ex art. 151 D.P.R. n. 207/2010);</li> <li>Direttore dei lavori e altri componenti dell'ufficio di direzione dei lavori di cui all'art. 147 del D.P.R. 207/2010;</li> <li>Collaudatore/i</li> </ul>		6-12	15-23	10-17	-	28-38	3-6	<b>80</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Collaboratori tecnici e giuridico/amministrativi degli incaricati della redazione del progetto (ivi compresi i redattori dei piani particellari di espropri, delle relative stime, dei frazionamenti e dei procedimenti urbanistici);</li> <li>Collaboratori tecnici e giuridico/amministrativi del direttore dei lavori e degli altri componenti dell'ufficio direzione dei lavori;</li> </ul>		0,5	2-4,5	2-4,5	-	1-3,5	-	<b>10</b>
<b>TOTALE delle prestazioni</b>		<b>7-13</b>	<b>17,5-31,5</b>	<b>13-25,5</b>	<b>0,5-4</b>	<b>29,5-44,5</b>	<b>3,5-6,5</b>	<b>100</b>
Fasi di liquidazione		A				B		

Note esplicative:

- Il coefficiente percentuale risultante deve essere moltiplicato per l'aliquota corrispondente all'importo dei lavori di cui all'art.1.3, comma 2;
- Nel caso di progettazione definitiva e/o esecutiva che consenta l'avvio della procedura di ricerca del contraente le percentuali attribuibili sono tutte quelle afferenti tutti i livelli di progettazione;
- Nel caso di varianti, perizie ecc. di cui all'art. 132, comma 1 lett. da a) a d), D .Lgs. 163/06 si fa riferimento alla tabella di cui sopra, calcolando il nuovo incentivo sull'importo riprogettato e/o variato;
- Nel caso non sia presente il collaudatore tecnico amministrativo, le rispettive quote vanno sommate alla direzione lavori, in quanto essa stessa rilascia il relativo certificato di regolare esecuzione;
- Nel caso sia presente il collaudo strutturale, la relativa quota è da ricavarsi all'interno della quota spettante al collaudatore tecnico amministrativo, e nella quale incide per il 30%;
- Le fasi temporali di liquidazione A e B sono quelle individuate all'art. 2.5, comma 1, lett. a) e b).